



CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Ordine di Ivrea, Pinerolo, Torino

ANNO 2015

2^a Relazione

APPENDICE ALLA RELAZIONE MORALE

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

ORDINE DI IVREA, PINEROLO, TORINO

2^a RELAZIONE

relativa all'anno 2015

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Le disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e quelle di cui al "Regolamento attuativo ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137" (Cfr. Allegato 1 - CdD - La normativa vigente), hanno istituito i Consigli di Disciplina Territoriali, cui sono affidati, a decorrere dalla data del loro rispettivo insediamento, i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari attinenti i relativi Iscritti all'Ordine¹.

Questo Consiglio di Disciplina, dal momento della sua istituzione, con insediamento avvenuto il 26 settembre 2013 è, quindi, l'organismo collegiale (solo ed unico, in prima istanza) competente in materia disciplinare per il nostro Ordine.

Il Consiglio di Disciplina è stato composto - per scelta e deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine - da n. 15 Consiglieri Effettivi, iscritti all'Albo dell'ODCEC ed in possesso dei prescritti requisiti di Legge.

Attualmente, a seguito del decesso del compianto Dott. Mario Zanoni, il numero dei componenti è di n.14 Consiglieri².

I componenti del Consiglio di Disciplina sono stati designati dal (l'allora) Presidente del Tribunale di Torino, Dott. Luciano PANZANI, con Decreto n. 70/2013, in data 16 settembre 2013, scelti tra i nominativi indicati nell'elenco predisposto dall'Ordine³.

1 - Il citato art. 8, al comma 1 recita:

"1. Presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo".

Il Consiglio di Disciplina, dal momento del suo insediamento è, quindi, l'organismo collegiale (*solo ed unico in prima istanza*) competente in materia.

Con ciò, il Legislatore ha inteso creare una netta distinzione e separazione tra l'Ordine territoriale, cui sono demandate le funzioni amministrative (*affidate, appunto, al Consiglio dell'Ordine*) e quelle di natura deontologica/disciplinare, (*affidate al Consiglio di Disciplina*), i cui componenti non possono far parte del Consiglio dell'Ordine e, comunque, *"... non possono esercitare funzioni amministrative."* (Cfr. DPR n. 137/2012, art. 8, co. 8).

Nello stesso senso: *"I Consigli di Disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare."* (Cfr. art. 4, co. 8, del Regolamento del CNDCEC del novembre 2012).

2 - La sostituzione, a seguito del decesso del consigliere Mario Zanoni, non è stata disposta - d'intesa con il Consiglio dell'Ordine e sentito, nelle vie brevi, il Tribunale - stanti la non effettuata nomina (*da parte del Tribunale*) dei Consiglieri supplenti e l'assicurazione, quanto alla possibilità di regolare funzionamento, espressa dal Consiglio di Disciplina.

3 - Sono state trasmesse al Presidente del Tribunale, a cura del Consiglio dell'Ordine, tutte le candidature volontarie pervenute, in numero di quaranta.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DURATA DEL MANDATO

La composizione del Consiglio di Disciplina del nostro Ordine rispetta i criteri di proporzionalità (Dottori/Ragionieri) suggeriti dal Consiglio Nazionale con Circolare informativa n. 5/2013 del 12 giugno 2013, confermati con parere specifico dell'8 luglio 2013.

Ai sensi della normativa vigente ed in assenza fra i nominati di componenti non iscritti all'Albo, ha assunto la carica di Presidente il Consigliere Mario PIA (quale componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo) e quella di Segretario il Consigliere Simone NEPOTE (quale componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo).

Il Consiglio di Disciplina risulta così composto:

Presidente Mario PIA	Consiglieri	
Vice Presidente Flavio DEZZANI	Gian Carlo BALBO	Margherita GARDI
Segretario Simone NEPOTE	Carlo BOSSI	Sergio GIBELLI
	Luciano CAGNASSONE	Giuseppe RAVOTTO
	Alessandro CIAN	Alfredo ROBELLA
	Paolo CLARETTA ASSANDRI	Massimo STRIGLIA
	Filiberto FERRARI LORANZI	

La durata in carica del nominato Consiglio di Disciplina Territoriale è pari a quella prevista per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine (un quadriennio: attuale scadenza al 31 dicembre 2016) e, comunque, fino all'insediamento del Consiglio di Disciplina per il successivo mandato.

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

Quanto alla propria attività operativa, il Consiglio di Disciplina si è dotato di un proprio Regolamento di Segreteria, che stabilisce le regole e modalità di funzionamento gestionale.

La Segreteria Operativa, è affidata alle cure della Direttrice di Segreteria, Lorella Testa, che partecipa "ad audiendum" alle riunioni ed alle udienze di trattazione disciplinare del Consiglio; essa è coadiuvata, in ufficio, da una collaboratrice facente parte del personale della Segreteria dell'Ordine. Inoltre, la Segreteria del Consiglio usufruisce di un supporto di natura giuridico-procedurale, affidato alle cure esterne di uno Studio Legale che ha designato, come riferimento alternativo stabile, due suoi associati.

Con attività iniziata nel 2015 ed in via di ultimazione, il Consiglio di Disciplina ha in corso la realizzazione del programma informatico per la trattazione integrale del procedimento disciplinare: è previsto a breve il rilascio della copia per procedere alle verifiche e controlli di funzionamento.

Dopodiché, licenziato il programma, si procederà al suo utilizzo progressivo⁴.

L'ATTIVITÀ DEL CDD

RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'ATTIVITÀ

Il procedimento disciplinare è di natura amministrativa (Legge 7 agosto 1990, n. 241) ed è regolato dall'Ordinamento della nostra Professione (Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 - Ordinamento Professionale - Capo V° - Il procedimento disciplinare - Artt. 49/57); nonché⁵ - ex art. 29, comma 1, lettera c) del nostro Ordinamento - dal "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale" e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle norme del Codice di procedura civile, per quanto compatibili.

Il CNDCEC, nella seduta del 18/19 marzo 2015, ha deliberato l'aggiornamento del più sopra ricordato "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale" vigente.

Pertanto, con decorrenza dal 1° giugno 2015, è entrato in vigore il nuovo "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015".

Il nuovo "Regolamento" si applica, per disposizione transitoria (art.28, co. 2.), ai procedimenti disciplinari aperti a partire da tale data.

Per contro (art.28, co. 3) i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 1° giugno 2015 sono disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento dell'apertura dei relativi procedimenti.

Con provvedimento del Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2015, entrato in vigore il 1° marzo 2016, è stato approvato un aggiornamento del "Codice Deontologico della Professione".

La disposizione transitoria di tale provvedimento precisa che:

"Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applica il Codice Deontologico entrato in vigore il 1° maggio 2008 e successive modificazioni."

4 - Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.
(Art. 4, co. 6, del Regolamento del CNDCEC, dell'8 novembre 2012).

Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale del Consiglio dell'Ordine.
(Art. 4, co. 7, del Regolamento del CNDCEC, dell'8 novembre 2012).

5 - In particolare, all'art. 49, co. 4, è previsto che il procedimento disciplinare sia oggetto di specifico regolamento, ex art. 29, co. 1, lettera c) dell'Ordinamento.

L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2015

Il CdD nel corso dell'anno si è riunito, in linea di massima e come per il passato, ogni 15 giorni, il mercoledì (Cfr. elenco in Allegato 2); per contro, i Consiglieri Relatori procedono alle attività istruttorie (le audizioni sono svolte presso la sede dell'Ordine) liberamente, secondo le rispettive agende, gli accordi con i convocati, la disponibilità dei locali⁶.

La procedura prevede – in attesa di procedere alla costituzione dei Collegi di Disciplina ⁷- che per ciascun esposto sia incaricato un Consigliere Relatore, altresì Responsabile del procedimento amministrativo, per verificare (attraverso una istruttoria preliminare e prima dell'eventuale apertura del procedimento) la regolarità formale degli atti prodotti, le eventuali incompatibilità, gli elementi utili per individuare correttamente i capi di incolpazione.

Nel paragrafo che segue vengono riassunte le attività svolte dal Consiglio di Disciplina nell'anno 2015.

GLI ESPOSTI PERVENUTI, I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LE DECISIONI

Le audizioni di istruttoria preliminare svolte sono state in tutto n. 30 (tra esponenti, incolpati e persone informate sui fatti).

Nel medesimo periodo sono inoltre state tenute n. 10 audizioni in Consiglio.

Le riunioni del CdD svolte nell'anno sono state complessivamente 19, avvenute nelle date elencate nell'allegato 2.

Nel 2015, il protocollo del CdD è stato alimentato dalla presa in carico di 22 fascicoli disciplinari; ad essi vanno aggiunti i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2014 in numero di 30 e quindi il carico annuale del CdD è stato di complessivi 52 fascicoli.

N. 15 di questi esposti sono stati archiviati perché non integravano violazioni disciplinari.

Nello stesso periodo, il Consiglio ha concluso e deciso n. 10 procedimenti disciplinari: n. 1 procedimento è stato archiviato; n. 1 procedimento è stato dichiarato estinto per la cancellazione dell'Iscritto dall'Albo; per n. 8 procedimenti disciplinari è stata disposta sanzione disciplinare nei confronti dell'Iscritto: 4 censure; 2 sospensioni; 2 radiazioni.

Conseguentemente, alla data del 31 dicembre 2015, erano pendenti 27 fascicoli disciplinari, e precisamente 8 esposti in istruttoria preliminare e 19 procedimenti disciplinari in istruttoria.

⁶ – Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine.

⁷ – Costituzione richiesta obbligatoriamente dall'art. 4 del nuovo Regolamento Disciplinare.

Nel corso di questi primi mesi del 2016 il protocollo del CdD è stato ulteriormente incrementato da 13 esposti pervenuti e diminuito di 5 unità per effetto di decisioni assunte.

ALCUNI COMMENTI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come più sopra anticipato, nel corso del 2015, il CNDCEC ha approvato un aggiornamento del Codice Deontologico.

Nell'allegato n.3 sono indicati i principali interventi di modifica.

Con l'occasione il CN ha altresì comunicato che:

"... al Codice Deontologico, così rinnovato, sarà tra breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche".

E' opportuno ricordare e sottolineare che Codice Deontologico e procedimento disciplinare vanno ricondotti, con assunzione di carattere generale e di sintesi riassuntiva, alla norma dettata dall'articolo 11 comma 1 del Codice Deontologico (clonata dalla primaria, identica disposizione dell'art. 49, 1° co. del nostro Ordinamento e reiterata nell'art. 1 del Regolamento disciplinare):

"Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa".

Tale principio, a sua volta, si declina in una serie di comportamenti, classificati nel Codice Deontologico con riferimento ai doveri (più che "principi") di:

Integrità, Obiettività, Competenza, Diligenza, Qualità delle prestazioni, Riservatezza, Pubblicità, Comportamento professionale.

Il che introduce il tema/problema della cosiddetta "Tipizzazione degli illeciti", fonte, in passato, di dottrinali controversie che, allo stato attuale, risultano sistemate nella massima:

"Il principio di stretta tipicità dell'illecito proprio del diritto penale non trova applicazione nella materia disciplinare forense (e, anche, della nostra Professione: nota redazionale), nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti illeciti non conformi, ma solo quella dei doveri professionali"⁸.

La legge professionale forense (del dicembre 2012) ha stabilito che le norme del Codice Deontologico, **"... per quanto possibile⁹, devono essere caratterizzate dal principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile"** (art.

⁸ - Cass, sez.unite, 16 dicembre 2013, n°27996.

⁹ - Grassetto redazionale.

3, co. 3 della l.p.f.).

Il binomio dei due termini “tipizzazione e misura della pena”, ha trovato così, nelle norme disciplinari forensi, un suo iniziale inserimento che il nostro CN, a sua volta, ha in animo di perseguire.

E’ auspicabile (e questo CdD ne ha fatto esplicita richiesta in sede nazionale) che il CNDCEC colga l’occasione per una più articolata e confacente impostazione del sistema vigente, che prevede unicamente le tre seguenti misure sanzionatorie: censura; sospensione (fino ad un massimo di due anni); radiazione.

Più articolato il sistema sanzionatorio forense che prevede: avvertimento; censura; sospensione (da 2 mesi a 5 anni); radiazione: cui si aggiunge il “richiamo verbale”, previsto per i casi di infrazioni più lievi e scusabili, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Tale sistema si accompagna, inoltre, alla prevista possibilità di modulare le pene, per tener conto sia dei casi più gravi che di quelli meno gravi (art. 22 CDF).

Tale maggior flessibilità, rispetto a quella del nostro Ordinamento, consentirebbe al Consiglio di Disciplina, un più efficace ed appropriato apprezzamento nell’applicazione delle sanzioni, particolarmente nella graduazione che va dalla prima soglia della violazione disciplinare alla quantificazione della sospensione¹⁰.

La casistica dei procedimenti, quale emersa in questo anno e mezzo di attività del Consiglio di Disciplina fornisce elementi per utili osservazioni e considerazioni.

In primo luogo, vanno confermate (e qui, riproposte) le indicazioni esposte nella prima Relazione del Consiglio, vale a dire che uno sguardo, senza pretese statistiche, al panorama dei fascicoli trattati consente di individuare ed indicare alcune fattispecie tipiche, di pretese violazioni: ritenzione di documenti, scorretto comportamento nella cessazione dell’incarico e/o nel passaggio della pratica fra Iscritti, difetto di diligenza, difetto di competenza, errori nella compilazione di documenti fiscali.

In un certo numero di casi il loro addebito in esposto si accompagna a problemi concernenti il compenso ed il relativo pagamento, cosicché si rende necessario, ai fini disciplinari, sceverare la parte meramente tariffaria e strumentale da quella rilevante deontologicamente.

Altri esposti paiono trovare il proprio impulso da situazioni che, se il Professionista avesse gestito il rapporto con il cliente con la “cortesia e rispetto”¹¹ dettati dall’art. 11, u.co. del CD, avrebbero potuto esser evitati.

10 – In effetti, in precedenti – datati - Ordinamenti della nostra Professione, sia l’“avvertimento” che il “richiamo verbale” erano istituti previsti. La Commissione di Disciplina del nostro Ordine, fino all’avvento dei CdD, li ha riesumati ed, all’occorrenza, ne ha fatto applicazione.

11 – Nel precedente CD si evocava, altresì, il “signorile distacco”.

Sotto il profilo del procedimento - che al principio di innocenza affianca l'esigenza ed il limite dettato dalla nozione del "*iuxta alligata et probata*" - è opportuno ricordare che ai fini della decisione del CdD assume rilevanza fondamentale la documentazione probatoria delle accuse formulate nell'esposto e, quanto alla difesa, a quella che - all'occorrenza - l'incolpato è in grado, a sua volta di proporre.

Il sempre più diffuso utilizzo della posta elettronica, indubbiamente, accresce il potenziale probatorio a disposizione di accusa e difesa.

Quanto a quest'ultimo aspetto, assume significativa rilevanza - in molti casi di specie - l'esistenza ed i contenuti dell'incarico scritto (Cfr. art. 21, co. 3 e 4, del C.D.¹²).

Le osservazioni e considerazioni che precedono - ed in particolare quelle di carattere generale sulla necessità di una migliore articolazione dei provvedimenti sanzionatori irrogabili - offrono fondati spunti di valutazione in ordine alle archiviazioni disposte.


Il Presidente
Mario Pia



p. il Consiglio di Disciplina

Il Segretario

Simone Nepote



12 - Testo del precedente Codice Deontologico:

"3. Il Professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.

4. È comunque opportuno che il Professionista, il quale abbia ricevuto un mandato verbale, ne dia conferma scritta al cliente."

Detti commi non sono stati più riprodotti nel testo del nuovo Codice Deontologico.

Nell'articolo 25, comma 2, è previsto che: "La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi."

LA NORMATIVA VIGENTE**DISPOSIZIONI DI BASE**

- Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Ordinamento Professionale
Capo V° - Il procedimento disciplinare - Artt. 49/57
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
approvato dal CNDCEC in data 9 aprile 2008 - Testo coordinato, aggiornato al 1° settembre 2010 (in vigore fino al 29 febbraio 2016)
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
approvato dal CNDCEC in data 17 dicembre 2015 (in vigore dal 1° marzo 2016)
- D.R.P. 7 agosto 2012, n. 137
Riforma degli Ordinamenti Professionali
Capo I° - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie - Art. 8
- Regolamenti attuativi
Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di assegnazione dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
CNDCEC - approvato l'8 novembre 2012; trasmesso al Ministero della Giustizia il 7 marzo 2013 - pubblicato sul Bollettino ufficiale n.9 del 15 maggio 2013
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale
approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009 (in vigore fino al 31 maggio 2015)
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale
approvato dal CNDCEC nella seduta dei giorni 18 e 19 marzo 2015 (in vigore dal 1° giugno 2015)
- Appendice al regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale -
Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito
approvata dal CNDCEC nella seduta dei giorni 21 e 22 maggio 2015

REGOLAMENTAZIONE A DICHIARATA VALENZA DEONTOLOGICA

- Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate
approvate dal CNDCEC nella seduta del 15 aprile 2015
- Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate
approvate dal CNDCEC nel mese di settembre 2015
- Linee guida per il Sindaco Unico
approvate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2015
- Linee guida all'applicazione degli ISA Italia alle imprese di dimensioni minori
approvate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2015
- Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti
approvato dal CNDCEC nella seduta del giorno 13 ottobre 2010
- Regolamento sull'uso del sigillo professionale (CNDC del 1° ottobre 2008)
- D.R.P. 7 agosto 2012, n. 137 (*sopra citato*)
Riforma degli Ordinamenti Professionali
Art. 5 – obbligo di assicurazione

RIUNIONI DELL'ANNO 2015

RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2015
RIUNIONE DELL'11 FEBBRAIO 2015
RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2015
RIUNIONE DELL'11 MARZO 2015
RIUNIONE DEL 25 MARZO 2015
RIUNIONE DELL'8 APRILE 2015
RIUNIONE DEL 22 APRILE 2015
RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2015
RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2015
RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2015
RIUNIONE DEL 1 LUGLIO 2015
RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 2015
RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2015
RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2015
RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 2015
RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2015
RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2015
RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2015
RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2015

PRINCIPALI INTERVENTI DI MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

approvato il 17 dicembre 2015

Principali interventi di modifica:

- le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (art. 1 e 3);
- sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all'esercizio dell'azione disciplinare (Consigli di disciplina);
- è stato espressamente previsto l'obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);
- nei rapporti con i Colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15);
- è espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20);
- è stata precisata la condotta del professionista in caso di rinuncia all'incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23);
- è stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
- nell'ambito dell'assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali (art. 28);
- è espressamente previsto in capo all'Iscritto un dovere di collaborazione con gli Organismi della Professione, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
- sono state rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);
- nell'ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli Iscritti (art. 44).